

**PRIMO PIANO**

**Società**

**USCITA dalla SOCIETÀ  
 da PARTE del SOCIO PERSONA FISICA  
 RECESSO oppure CESSIONE della QUOTA?**

*di Giuseppe Rebecca e Massimo Simoni*

**Premessa**

Il socio che intende abbandonare la società generalmente cede la sua partecipazione. In alternativa ove ne ricorrano i presupposti di legge, il socio può sciogliersi dal contratto sociale anche recedendo dalla società. Con il presente articolo intendiamo esporre sinteticamente i principali aspetti delle due vie di uscita.

La nostra attenzione è rivolta solamente all'ipotesi di scioglimento del rapporto sociale per volontà del singolo socio; sono, quindi, escluse dall'analisi altre ipotesi di scioglimento del rapporto sociale (morte, esclusione e anche liquidazione della società) nelle quali, al fini dello scioglimento, non è sufficiente la volontà del singolo socio. (1)

Verranno analizzati sinteticamente i profili civilistici e tributari della cessione di quota e del recesso dalla società, avendo riguardo sia alle società di persone che alle società di capitali. Si osserveranno vantaggi, svantaggi, particolarità e costi di ciascuna ipotesi (per una esposizione schematica si veda la tavola sinottica riportata alle pagg. 33-34).

**Cessione della partecipazione sociale**

Ove il socio decida di cedere la sua partecipazione nella società (e ciò

per i più vari motivi), deve considerare la particolare rma richiesta per l'efficacia del egozio (e, quindi, i costi-eh ' e ne onsequono) e il particolare regime di tassazione applicabile (con il relativo costo). Quanto ai requisiti di forma, nelle società di persone è richiesto l'atto notarile.

Si tenga comunque presente che:

- nelle società in nome collettivo, la cessione della quota richiede il consenso di tutti i soci in quanto costituisce modifica dell'atto costitutivo (a meno che l'atto costitutivo non disponga diversamente ' ad esempio prevedendo la libera trasferibilità oppure l'applicazione di una certa maggioranza - art. 2252 c.c.);
- nelle società in accomandita semplice vale quanto visto al punto precedente per la quota del socio accomandatario, mentre è sufficiente il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale (sempre salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo) per la quota del socio accomandante (art. 2322, co. 2 C.C.).

Nelle società a responsabilità limitata, è invece richiesta la forma notarile (scrittura privata con sottoscrizione autenticata o atto pubblico) ai fini dell'iscrizione nel libro soci e, quindi, per l'efficacia della cessione verso la società (art. 2479, co. 3 e 4 c.c., secondo cui

l'atto di cessione deve essere depositato presso il registro delle imprese e poi se ne può richiedere l'iscrizione a libro soci).

Nelle società per azioni (e nelle società in accomandita per azioni), infine, il trasferimento avviene generalmente mediante girata. Nella girata la sottoscrizione del girante deve essere autenticata (da notaio, agente di cambio, aziende di credito autorizzate o SIM). t inoltre richiesta, successivamente, l'annotazione a libro soci in base ad una serie continua di girate, ma soltanto ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, non anche per la validità della cessione.

Sotto il profilo tributario, ove la cessione dia luogo ad una plusvalenza, il trattamento fiscale è diverso a seconda che si tratti di cessione di partecipazione qualificata o meno (per la distinzione si veda l'art. 8 1, co. 1, lett. e), D.P.R. 917/1986.

In caso di partecipazione non qualificata, la tassazione avviene con imposta sostitutiva del 12,5% diversamente applicata a seconda che il soggetto abbia optato per il regime del risparmio amministrato (tassazione sul reddito realizzato) ovvero del risparmio gestito (tassazione del reddito maturato) ovvero abbia mantenuto il regime «naturale» della dichiarazione.

*(1) Con specifico riferimento alla liquidazione della società, si deve comunque precisare che la volontà del singolo socio è in realtà sufficiente nei casi di S.r.l. unipersonale ovvero di S.p.A. con unico azionista.*

**PRIMO PIANO**

Nel caso di partecipazione qualificata, invece, è ammesso solo il regime della dichiarazione con applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del 27%.

Si tenga presente che:

- in caso di pagamento dilazionato, la plusvalenza viene ripartita negli anni in cui sono riscosse le somme in proporzione all'importo riscosso (art. 82, co. 6, lett. f), D.P.R. 917/1986)

- nella determinazione della plusvalenza da cessione di partecipazione qualificata, è possibile rivalutare il costo di acquisto con i coefficienti Istat fino al 30 giugno 1998 in applicazione del regime transitorio ex art. 14 co. 5, D.Lgs. 461/1997. (2)

Il socio che possieda una quota qualificata può anche pensare di frazionare il disinvestimento in più cessioni, cedendo in ciascuna occasione una quota non qualificata. Si deve, però, tenere conto del cosiddetto cumulo (art. 81, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986 per stabilire se la cessione riguardi una partecipazione qualificata o meno, si considerano tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi (i dodici mesi possono anche ricadere in periodi di imposta diversi). Ciò significa che, ad esempio:

- nel caso di società di persone, il socio non può cedere più del 25% all'anno e, quindi, volendo cedere più del 75%, serve un periodo di tempo di almeno tre anni e un giorno;

- nel caso di società di capitali, ove si tratti di titoli non quotati, il socio non può cedere più del 20% all'anno e, quindi, volendo cedere più dell'80% serve un periodo di

tempo di almeno quattro anni e un giorno.

La cessione frazionata in più periodi di imposta consente, quindi, di applicare una aliquota più bassa, ma può comportare, d'altro canto, un aggravio di costi per la necessità di più atti in forma notarile ovvero di più girate con sottoscrizione autenticata nelle S.p.A. e S.a.p.A.

**Recesso dalla società**

Il socio può recedere dalla società soltanto nei casi previsti dalla legge. In questo senso il recesso non è certamente sempre una alternativa alla cessione della partecipazione per uscire dalla società; lo è nelle situazioni in cui si configura anche la legittimità civilistica del recesso. La facoltà di recesso è molto più ampia nelle società di persone rispetto alle società di capitali. Ciò quantomeno a livello potenziale. Accenniamo brevemente alle cause di recesso ammesse nei due casi.

Per il recesso da società di persone dispone l'art. 2285 c.c. La norma consente al socio di recedere dalla società nei seguenti casi:

- quando la società è contratta a tempo indeterminato (nonché in caso di proroga tacita; art. 2307, co. 3 c.c.) ovvero per tutta la vita di uno dei soci (in queste ipotesi il socio deve dare preavviso di almeno tre mesi);

- quando sussiste una giusta causa;

- nei casi previsti dal contratto sociale.

Per le società di capitali, si applica l'art. 2437 c.c. che consente il recesso soltanto nei casi seguenti: 1) cambiamento dell'oggetto sociale;

2) trasformazione della società (la norma parla di «cambiamento del tipo della società»);

3) trasferimento della sede sociale all'estero.

Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio che sia dissenziente nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto una delle ipotesi sopra elencate (il diritto spetta anche al socio assente, mentre è controverso se spetti al socio astenuto).

La volontà di recedere deve essere portata a conoscenza della società tramite raccomandata (entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea se il socio vi era presente; entro 15 giorni in caso contrario).

Vi è, in realtà, una causa di recesso ulteriore rispetto a quelle previste dall'art. 2437 c.c., pur sempre contemplata da specifica norma del codice civile (cosiddetta causa atipica di recesso). L'art. 2343, co. 4 c.c. consente il recesso al socio il quale, ove risulti che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, non intenda accettare l'annullamento delle azioni scoperte, né integrare il valore del proprio conferimento.

Importanti differenze si riscontrano anche in merito alla determinazione della quota di liquidazione spettante al socio recedente.

Al socio che recede da una società di persone, infatti, la quota deve essere liquidata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. L'orientamento consolidato in dottrina e giurisprudenza che tale valore debba essere determinato in

(2) Per approfondimenti sui metodi consentiti dal regime transitorio si rinvia al 20 del 1999 di questa rivista.

**PRIMO PIANO**

straordinario appositamente redatto con riferimento a valori effettivi, tenendo conto del valore di mercato dei beni aziendali, dell'avviamento, delle operazioni in corso e delle eventuali perdite sofferte dalla società. Potrebbe essere opportuno allegare al bilancio una perizia di valutazione dell'avviamento (anche ai fini fiscali).

Al socio che recede da una società di capitali, invece, la quota deve essere liquidata in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio. Il valore da liquidare viene praticamente determinato sulla base dei dati contabili e non del valore effettivo del patrimonio sociale; non è consentito valutare anche l'avviamento o considerare il valore di cessione dei beni aziendali. Ove la partecipazione sia rappresentata da azioni quotate, comunque, queste devono essere rimborsate secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre; in tale ipotesi è, quindi, previsto espressamente il riferimento al valore di mercato.

Si deve ancora considerare l'effetto del recesso in termini contabili. Nelle società di persone, il recesso comporta la necessità di ridurre il capitale sociale e modificare di conseguenza l'atto costitutivo, a meno che vi siano riserve utilizzabili per il rimborso della quota.

Nelle società di capitali, il recesso comporta necessariamente la riduzione del capitale sociale (e, quindi, la delibera dell'assemblea straordinaria), salvo il caso in cui la S.p.A. o S.a.p.A. acquisti le azioni del socio recedente (nei limiti previsti per l'acquisto di azioni proprie).

Quanto agli aspetti fiscali, si deve ricordare come esista un acceso dibattito in merito al trattamento da riservare all'operazione, soprattutto dal punto di vista della so-

cietà. Si espone di seguito la soluzione che pare più razionale e più accreditata in dottrina, senza trattare i vari orientamenti riscontrabili.

È opportuno distinguere il recesso da società di persone dal recesso da società di capitali e, nell'ambito di ciascun caso, il profilo fiscale della società e quello del socio. Si consideri dapprima il recesso da società di persone. Per la società, il recesso comporta problematiche fiscali qualora, come accade generalmente, sia liquidata al socio receduto una somma superiore al valore del patrimonio netto contabile. In tale ipotesi, si deve suddividere la somma rimborsata nelle voci che la compongono: quota di capitale, quota di riserve, quota utile in corso di formazione, quota avviamento e plusvalori latenti. Contabilmente, posto che le prime due voci comportano una riduzione del capitale sociale e delle riserve tassate, in dottrina sono state proposte tre diverse soluzioni:

- 1) imputare la differenza tra somma liquidata e corrispondente frazione del patrimonio netto a rivalutazione dei beni aziendali con creazione di una riserva da utilizzare in contropartita del pagamento al socio receduto;
- 2) considerare tale differenza come componente negativo di reddito (sopravvenienza passiva; secondo alcuni qualificabile contabilmente come avviamento e, quindi, deducibile per quote annuali);
- 3) iscrivere la differenza come credito della società nei confronti dei soci superstiti.

Allo stato attuale, la soluzione sub 2) pare riscuotere i maggiori consensi. Ciò anche perché il Ministero delle Finanze ammette la deduzione del componente negativo di reddito così iscritto: nelle istru-

zioni al quadro RK del Modello Unico 2000 - Società di persone si legge che «Le somme eventualmente liquidate dalla società o associazione al socio o associato nei cui confronti si scioglie il rapporto sociale o associativo, costituiscono un componente negativo deducibile dal reddito della società o associazione».

Per il socio, la quota di liquidazione è tassabile soltanto per la parte eccedente il costo di acquisto ovvero di sottoscrizione del capitale (art. 44, D.P.R. 917/1986 richiamato dall'art. 6, D.P.R. 42/1988). In sostanza, è tassabile solo la parte della somma attribuita che corrisponde a riserve in sospensione di imposta, avviamento e plusvalori su beni aziendali e quota di utile in corso di formazione. Non è invece imponibile la parte corrispondente a capitale sociale e riserve di utili (appunto già tassate per trasparenza). Il socio può optare per la tassazione separata (ex art. 16, co. 1, lett. 1), D.P.R. 917/1986) ove ne ricorrano i presupposti (tempo intercorso tra costituzione della società e comunicazione del recesso superiore a cinque anni). In caso di recesso da società in perdita, ove la quota di liquidazione sia inferiore al costo della partecipazione, parte della dottrina ritiene che tale differenza sia deducibile per il socio secondo il regime delle perdite d'impresa ex art. 8, D.P.R. 917/1986. In caso di recesso da società di capitali, non dovrebbero presentarsi le difficoltà espresse per le società di persone. Il modo di determinazione della quota di liquidazione, infatti, obbliga la società semplicemente a ridurre capitale sociale e patrimonio in misura corrispondente al valore della quota di liquidazione (non essendoci alcun plusvalore).

Per il socio, invece, è tassabile la

**PRIMO PIANO**

**USCITA del SOCIO PERSONA FISICA dalla SOCIETÀ  
CESSIONE QUOTA e RECESSO**

CESSIONE di QUOTA	VANTAGGI	SVANTAGGI	PARTICOLARITÀ	COSTI
- partecipazione non qualificata	- aliquota 12,50% - in caso di dilazione di pagamento, la plusvalenza viene ripartita negli anni in cui le somme sono percepite (art. 82, co. 6, lett. f), T.U.I.R.)	- si può cedere non più del 25% all'anno, nelle società di persone (per cedere più del 75%, tempo minimo 3 anni e 1 giorno) non più del 20% nelle società di capitali (tempo minimo per cedere più dell'80%, 4 anni e 1 giorno) - nessuna rivalutazione con Istat	- nessuna rivalutazione con Istat	- capital gain 12,50% - atti notarili necessari per le varie cessioni (per S.p.A., girate autenticate)
- partecipazione qualificata (art. 81 co 1 lett. c-bis T.U.I.R.) (art. 82, co. 5 e 6, lett f) T.U.I.R.)	- si cede in una unica soluzione - si può rivalutare il costo della partecipazione, con dati Istat, fino al 30.6.1998 -in caso di dilazione di pagamento, la plusvalenza viene ripartita negli anni in cui le somme sono percepite (art. 82, co. 6, lett. f) T.U.I.R.)	-aliquota del 27%		- capital gain 27% - unico atto notarile di cessione (per S.p.A., girata autenticata)

RECESSO	VANTAGGI	PARTICOLARITÀ	COSTI
A) da società di persone art.2285 c.c.  Motivazioni: - durata della società a tempo indeterminato o per tutta la vita del socio; - casi previsti nel contratto; - giusta causa. T.U.I.R. - artt.14, 16, 42, 44 co.3 e 105 co 5 (canestri A e B) Il beneficio della tassazione separata spetta solo se dalla costituzione al recesso passano più di cinque anni.	Per la società: E' deducibile, da parte della società, solo la parte della somma pagata diversa dalle restituzioni patrimoniali e dagli utili tassati (sopravvenienza passiva) (c'è conferma nelle istruzioni al mod. Unico 750)  Per il socio: Concorrerà a formare il reddito totale, oltre alle riserve in sospensione di imposta e l'avviamento, la quota utile dell'esercizio.	- liquidazione quota in base a situazione patrimoniale alla data del recesso (quindi, con avviamento) - aspetto elusivo da valutare (art. 37-bis DPR 600/1973) - individuazione delle voci che compongono il valore di liquidazione, ad es: - capitale - riserve - quota utile d'esercizio; - quota d'avviamento	- bilancio di cessione con eventuale perizia di valutazione dell'avviamento

**PRIMO PIANO**

segue

RECESSO	VANTAGGI	PARTICOLARITÀ	COSTI
<p>B) da società di capitali art. 2347 c.c.</p> <p>Motivazioni:                      - cambiamento oggetto                      - cambiamento del tipo societario                      - trasferimento di sede all'estero</p> <p>T.U.I.R.:                      - art 14, 16, 42, 44 co 3 e 105 co. 5 (canestri A e B) (C.M. 17.5.2000, n. 98/E risposta 1.5.6)                      Il beneficio della tassazione separata spetta solo se dalla costituzione al recesso passano più di 5 anni.</p>	<p>Non concorrono gli utili degli esercizi precedenti, già imputati, per trasparenza, ai soci. In caso di recesso da società in perdita pare possibile dedurre la differenza tra quota di liquidazione e costo di acquisto/sottoscrizione. Il socio può optare per la tassazione separata. La giurisprudenza prevalente ritiene che l'esborso finanziario per la liquidazione debba essere sostenuto dalla società.</p> <p>Per il socio:                      il reddito è costituito dalla differenza tra prezzo pagato (o versato) e prezzo liquidato (ove negativo, influente).                      - possibilità di opzione, in caso di partecipazione non qualificata, per la ritenuta secca del 12,50%;                      - possibilità di tassazione separata, con diritto al credito d'imposta sulla parte corrispondente a riserve di utili;                      - l'esborso finanziario viene fatto dalla società e non dagli altri soci.</p>	<p>- e' opportuno redigere una perizia di valutazione della quota ai fini di creare un supporto di calcolo dell'avviamento;                      modifica atto costitutivo per riduzione capitale sociale (se mancano riserve utilizzabili)                      - la forma del recesso è libera</p> <p>- liquidazione quota in base a ultimo bilancio (no avviamento)                      - aspetto elusivo da valutare (art. 37-bis D.P.R.600/1973)                      - l'atto è condizionato al verificarsi di uno dei tre eventi indicati all'art.2437 c.c.                      - il recesso comporta la riduzione del capitale sociale (salvo acquisto azioni proprio nelle S.p.A.)</p>	<p>- atto notarile per l'assemblea straordinaria</p>

parte della quota di liquidazione che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote. Gli spetta il credito di imposta limitatamente alla parte corrispondente a riserve diverse da quelle di capitale, anche se imputate a capitale (per l'applicazione della disposizione si veda la C.M. 17.5.2000, n. 98/E risposta 1.5.6).

In ipotesi di recesso da società in perdita, la differenza tra costo della partecipazione e valore del rimborso non è deducibile per il socio persona fisica in quanto trattasi di reddito di capitale.

Quanto alle modalità di tassazio-

ne, il socio può optare, oltre che per la tassazione separata come visto sopra (sempreché ne ricorrano le condizioni), anche per l'applicazione della ritenuta secca del 12,5% (art. 27, co. 1, D.P.R. 600/1973) sempreché si tratti di partecipazione non qualificata. La base imponibile è allora costituita dalle riserve di utili anche se imputate a capitale a prescindere dal costo o prezzo di acquisto/sottoscrizione.

**Conclusioni**

Il socio persona fisica che voglia abbandonare la società può farlo

cedendo la propria partecipazione ovvero, in determinate circostanze, anche recedendo dalla società. Le due possibilità presentano importanti differenze e conseguenze, sia sotto il profilo del valore ottenibile (il socio che recede da società di capitali ha diritto ad un valore determinato con riferimento al patrimonio netto contabile) sia sotto il profilo fiscale (assoggettabilità al capital gain nel caso di cessione di quota).

I principali profili delle due alternative sono riassunti nella tabella sopra riportata.